

LEGGE N. 132/2014

Separazioni e divorzi

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 132/2014, convertito con legge 162/2014, è ora possibile per **i coniugi richiedere congiuntamente e consensualmente** la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, a seconda delle condizioni previste dalla norma suindicata, tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte o davanti all'ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è iscritto o trascritto il matrimonio o nel Comune di residenza di uno dei due coniugi.

A) CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

1.1 - Di cosa si tratta?

La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte è l'atto col quale le parti scelgono in modo consensuale di volersi separare o divorziare o modificare alcune condizioni. L'accordo viene redatto e sottoscritto da entrambi i coniugi e dai loro legali. L'atto formato conterrà gli accordi stabiliti tra i coniugi.

La negoziazione assistita può prevedere anche accordi aventi:

- a) carattere patrimoniale;
- b) presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o affetti da handicap grave o economicamente non autosufficienti.

L'accordo viene inviato al Procuratore per il rilascio dell'autorizzazione/nulla osta necessaria per la successiva trascrizione nel Comune in cui è iscritto o trascritto il matrimonio.

L'accordo dovrà essere inviato all'Ufficiale dello Stato Civile, dall'avvocato di ciascuna delle parti, entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione/nulla osta da parte del tribunale.

1.2 - Quali sono i vincoli per l'accesso al servizio?

Per poter procedere con la negoziazione assistita da un avvocato per parte occorre:

- a) aver contratto matrimonio valido;
- b) l'accordo tra i coniugi circa la volontà di separarsi o divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio;
- c) che siano decorsi i tre anni di separazione previsti dalla Legge 878/1970 in caso si intenda sciogliere o cessare gli effetti civili del matrimonio;

2. CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA INNANZI AGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE

2.1 - Di cosa si tratta?

I coniugi possono presentarsi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile affinché raccolga le loro dichiarazioni in merito alla volontà di separarsi consensualmente, divorziare a seguito di separazione triennale ai sensi della L.898/1970 o modificare le condizioni di separazione o divorzio.

L'Ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascuna delle due parti personalmente e contestualmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che essi intendono separarsi o divorziare o modificare alcune condizioni. I coniugi saranno poi riconvocati dall'Ufficiale dello Stato Civile entro un termine non inferiore a **30 giorni** per la conferma da parte di entrambi dell'accordo. La conferma renderà immediatamente efficace l'accordo con decorrenza dalla data della sottoscrizione dell'accordo, mentre la mancata conferma dell'accordo lascerà l'atto definitivamente improduttivo di effetti.

E' compito dell'Ufficiale di Stato Civile verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai coniugi all'atto dell'accordo.

2.2 - Quali sono i vincoli per l'accesso al servizio?

Per poter rendere la dichiarazione di volersi separare o divorziare innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile occorre:

- a) aver contratto matrimonio valido;
- b) la volontà comune di separarsi, divorziare o modificare alcune condizioni di separazione o divorzio secondo accordi stabiliti tra i coniugi;
- c) che siano decorsi i tre anni di separazione ai sensi della Legge 878/1970 se i coniugi debbono richiedere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio;
- d) che non vi siano figli minori, maggiorenni incapaci o affetti da handicap grave o non economicamente autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi o anche di uno solo di essi).
- e) che gli accordi non contengano alcun patto di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

2.3 - A chi va presentata la richiesta?

Per poter procedere alla firma di un accordo davanti all'ufficiale dello Stato Civile, è necessario contattare l'ufficio di Stato Civile per un appuntamento ai seguenti recapiti:

Tel. 0707691218/219

E mail: mariatiziana.olla@comune.settimosanpietro.ca.it

mario.lecca@comune.settimosanpietro.ca.it

2.4 - Quali oneri e costi bisogna sostenere?

È previsto il pagamento di un diritto fisso di **€ 16,00** che dovrà essere versato su ccp n.16515090 intestato alla Tesoreria del Comune di Settimo San Pietro, con la seguente causale: "Accordo di separazione o divorzio – (inserire il cognome di entrambi i coniugi)".

La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere presentato al momento della redazione del primo atto contenente l'accordo di separazione o divorzio.